



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - DG CreSS - Div. 4
cress@pec.minambiente.it

E, p.c. All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo relativo al riesame dell'AIA rilasciata alla Società Ottana Polimeri S.r.l. – Procedimento ID 124/10387.

Si trasmette, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, l'allegata proposta di Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto indicato.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

ALL. PIC



**Commissione Istruttoria AIA
Parere Istruttorio Conclusivo
OTTANA POLIMERI S.R.L. (NU)**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

riesame per ottemperanza della prescrizione n. 59 del Parere Istruttorio Conclusivo e dell'art. 1, comma 9 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.M. 181 del 3 luglio 2014-Dismissione e Ripristino dei luoghi

ID 124/10387 MATTM-DVA

Gestore	Ottana Polimeri S.R.L.
Località	Ottana(NU)
Gruppo Istruttore	Ing. Marco Antonio Di Giovanni (Referente)
	Dott. Paolo Ceci
	Prof. Paolo Bevilacqua
	Dott.ssa Daniela Manca – Regione Sardegna
	Dott. Costantino Tidu – Provincia di Nuoro
	Dott. Franco Saba – Comune di Ottana



**Commissione Istruttoria AIA
Parere Istruttorio Conclusivo
OTTANA POLIMERI S.R.L. (NU)**

- **VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/2012/033 del 17 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2012, di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
- **VISTA** la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis, la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 è prorogata nelle sue funzioni fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
- **VISTA** la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. 1776 del 15.10.2019, che assegna l'istruttoria al gruppo così costituito:
 - Ing. Marco Antonio Di Giovanni;
 - Dott. Paolo Ceci;
 - Prof. Paolo Bevilacqua;
- **PRESO ATTO** che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
 - Dott.ssa Daniela Manca – Regione Sardegna;
 - Dott. Costantino Tidu – Provincia di Nuoro;
 - Dott. Franco Saba – Comune di Ottana;
- **VISTA** la nota di Ottana Polimeri S.r.l. Prot. 14/2019 (acquisita agli atti della Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare con prot. DVA.REG.UFF.I.0022648.09-09-2019) con la quale il Gestore nel comunicare che:
 - a far data dal 31 dicembre 2014 lo stabilimento si trova nello stato di temporanea sospensione della produzione per motivi di mercato, pur avendo mantenuto le attività di ispezione e sorveglianza sulle apparecchiature e sugli impianti, in vista di un possibile riavvio della produzione;
 - in data 07/02/2019 la società Ottana Polimeri S.r.l. ha comunicato via PEC la fermata definitiva degli impianti e che si intendeva procedere con la dismissione di alcuni impianti del sito;

presenta, in ottemperanza alla prescrizione n. 59 del PIC e del comma 9 art. 1 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. 181 del 03.07.2014, istanza di dismissione



Commissione Istruttoria AIA
Parere Istruttorio Conclusivo
OTTANA POLIMERI S.R.L. (NU)

corredata da relazione tecnica preliminare al Piano di Dismissione e Ripristino del Sito. Riservandosi di trasmettere specifica ed approfondita relazione tecnica entro il 30 settembre 2019;

- **VISTA** la comunicazione a mezzo PEC di Ottana Polimeri S.R.L (acquisita agli atti della Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare con prot. (DVA.REG.UFF.I.0024584.30-09-2019) con la quale il Gestore ha trasmesso all'AC Il Piano di dismissione e ripristino del sito Ottana Polimeri S.r.l-Sito di Ottana(NU);
- **VISTA** la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DVA.REG.UFF.I.0024893 del 01.10.2019 avente ad oggetto "*Ottana Polimeri S.r.l. impianto chimico di Ottana (NU) – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm., per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.M. 181 del 3 luglio 2014 – ID 124/10387*", con cui si trasmetteva la comunicazione del Gestore relativa alla cessazione dell'esercizio con il conseguente programma di dismissione inottemperanza della prescrizione n. 59 del Parere Istruttorio Conclusivo e dell'art. 1, comma 9 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.M. 181 del 3 luglio 2014.
- **VISTE** le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché nel D.M. 272 del 13/11/2014 e s.m.i.;
- **VISTO** l'art. 4, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui "*l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività dicui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare,ove possibile,o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale*";
- **VISTA** la definizione di cui all'art. 5 comma 1 lett. i-*quater* per cui un'installazione è un'"*unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento*";
- **VISTO** l'art. 6, comma 16, lett. f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui "*deve essere evitato*



Commissione Istruttoria AIA
Parere Istruttorio Conclusivo
OTTANA POLIMERI S.R.L. (NU)

qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies”;

- **VISTO** l'art. 29-sexies, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui *“l'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. L'autorizzazione può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il Gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.”;*
- **VISTO** l'art. 22 paragrafo 4 della Direttiva 2010/75/UE che recita come segue: *“Se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, al momento della cessazione definitiva delle attività, il Gestore esegue gli interventi necessari finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo cessi di comportare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione stabilito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d).”;*
- **VISTO** l'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui *“Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il Gestore: OMISSIS e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio*



**Commissione Istruttoria AIA
Parere Istruttorio Conclusivo
OTTANA POLIMERI S.R.L. (NU)**

significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;

- **VISTO** il Decreto di autorizzazione all'esercizio (AIA) rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) DM 181 del 03.07.2014, in cui all'articolo 1, comma 9 prescrive:

“Come prescritto al paragrafo 9.16 “Dismissione e ripristino dei luoghi”, pag. 115 del parere istruttorio, un anno prima della eventuale dismissione totale o parziale dell'impianto, il Gestore dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmettere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca, il piano di dettaglio di dismissione, di eventuale messa in sicurezza e di ripristino ambientale.”

La prescrizione n°59 richiamata al paragrafo 9.16 *Dismissione e ripristino dei luoghi* del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) sopra citato recita:

“Qualora il Gestore intenda dismettere lo stabilimento o parti di esso, un anno prima della eventuale dismissione, totale o parziale, dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo un piano di dettaglio di dismissione, di eventuale messa in sicurezza o bonifica e di ripristino ambientale. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. La valutazione è sottoposta all'Autorità Competente per approvazione.”

- **VISTA** la Relazione Istruttoria redatta da ISPRA in data 12.02.2020 prot. ISPRA n. 6877 del 13.02.2020, acquisita agli atti della Commissione con prot CIPPC n. 13577 del 16.02.2020;
- **VISTO** il parere CIPPC n. 57 del 20/01/2020 relativo alla Relazione di Riferimento ex art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Id. MATTM 124/997);
- **CONSIDERATO** che, nella riunione plenaria della Commissione AIA- IPPC tenutasi il giorno 8 febbraio 2017, si sono stabilite le modalità di conduzione delle istruttorie inerenti le



Commissione Istruttoria AIA
Parere Istruttorio Conclusivo
OTTANA POLIMERI S.R.L. (NU)

dismissioni e si è predisposto uno schema di PIC per le dismissioni degli impianti che è stato trasmesso con nota prot. CIPPC 228 del 24.02.2017 alla DVA;

- **VISTA** la nota della DVA prot. 5648 del 9.03.2017, in cui si suggerivano delle varianti allo schema di PIC approvato dalla Commissione AIA-IPPC sulle dismissioni trasmesso con nota prot. CIPPC 228 del 24.02.2017;
- **VISTO** il nuovo schema di PIC, redatto dal gruppo Istruttore dei commissari nazionali designati dal presidente della commissione con nota prot. CIPPC n. 1367 del 19.09.2016, che ha tenuto in conto le modifiche suggerite dalla DVA con nota prot. 5648 del 09.03.2017;
- **CONSIDERATO** che il suddetto schema di PIC è stato approvato dal Nucleo di Coordinamento della Commissione AIA- IPPC in data 03.05.2017 avente prot. CIPPC n. 0000627;
- **VISTA** l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata in data 7/07/2020 per approvazione del Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC n. 647 del 12/07/2020;
- **CONSIDERATO** che l'installazione, a seguito delle determinazioni del Gestore, ha cessato l'esercizio e che nel sito non viene più svolta alcuna delle attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **CONSIDERATO** che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per le attività in capo alla Commissione AIA; resta inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame delle eventuali determinazioni adottate, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
- **PRESO ATTO** di quanto comunicato dalla Ottana Polimeri con nota acquisita in data 10 aprile u.s. al prot. MATTM/25978 per la dismissione del fabbricato in area Polimerizzazione.



**Commissione Istruttoria AIA
Parere Istruttorio Conclusivo
OTTANA POLIMERI S.R.L. (NU)**

IL GRUPPO ISTRUTTORE

RITIENE CHE

- **la documentazione presentata dal Gestore**, per adempiere alla prescrizione contenuta al paragrafo 9.16 del PIC, del Decreto AIA D.M. 181 del 3 luglio 2014, già riportata nelle premesse, **debba essere aggiornata ed integrata** come meglio specificato nel prosieguo;
- il Gestore entro 6 mesi dalla notifica del presente parere, **debba presentare all’Autorità competente in materia di bonifiche**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 239 ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. **un piano di ripristino ambientale comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate**. Tale documentazione, integrando in modo organico quanto già presentato dal Gestore, e fatte salve eventuali determinazioni da parte della Autorità competente in materia di bonifiche, dovrà in ogni caso prevedere **un piano di caratterizzazione dell’intero sito, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee**, redatto secondo le modalità di cui alla parte quarta-Titolo V del D.Lgs. 152/2006, tenuto conto anche di quanto previsto dalla Relazione di riferimento, citata in premessa. In particolare tra le sostanze inquinanti previste dalla normativa vigente sulle bonifiche, dovranno essere prese in considerazione **le sostanze pericolose** indicate nella tabella 3.1a **“sostanze pericolose presenti nell’installazione”** a pag.18 della **Relazione di Riferimento** redatta dal Gestore in data 29 dicembre 2015 (allegato 1 al Piano di dismissione e ripristino del Sito), nonché Cobalto e Antimonio presenti all’interno del ciclo produttivo nelle passate fasi di esercizio dello stabilimento. Il piano di caratterizzazione dovrà essere presentato **all’Autorità competente in materia di bonifiche** per la valutazione della rispondenza al dettato delle normative vigenti e per la puntualizzazione dei successivi adempimenti a carico del Gestore, in conformità con la citata normativa;
- il Gestore debba estendere l’attività di caratterizzazione, secondo quanto stabilito nel presente PIC, con accertamenti a suolo, sottosuolo e falda anche nelle aree per le quali sia prevista la demolizione delle strutture, nonché dar corso agli ulteriori conseguenti adempimenti di cui all’art.242 del D.lgs. 152/2006



**Commissione Istruttoria AIA
Parere Istruttorio Conclusivo
OTTANA POLIMERI S.R.L. (NU)**

- il rispetto della tempistica fissata per la presentazione del piano di caratterizzazione sarà verificato da ISPRA, quale adempimento conclusivo.